

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385  
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

## **Art. 128-novies** *Dipendenti e collaboratori* <sup>(393)</sup>

### **In vigore dal 19 settembre 2010**

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

---

(393) Articolo inserito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis; per l'applicazione delle disposizioni del comma 4, vedi l'*art. 28, comma 5 del medesimo D.Lgs. 141/2010*.